

# Lascito testamentario ad ASSEFA Onlus

## alcune informazioni utili

### 1 — Perché fare testamento?

Perché è un atto che ti permette di disporre dei tuoi beni a favore delle persone a te più care e secondo i principi e i valori da te condivisi. In assenza di testamento, il tuo patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti fino al sesto grado o, in loro assenza, attribuito direttamente allo Stato.

### 2 — Quale forma deve avere il testamento?

Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti il testamento è nullo). Mentre nel caso di testamento per atto di notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso del testamento olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada, è possibile depositare l'originale del testamento presso un notaio, conservandone una copia. Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell'avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.

### 3 — Il testamento mi vincola per sempre?

La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile. È dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno. È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.

### 4 — Quali beni posso decidere di lasciare ad ASSEFA?

È possibile lasciare a ASSEFA beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con precisione nel testamento. In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, ASSEFA provvederà di norma a disporre la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività umanitaria. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, ASSEFA potrà decidere di utilizzare tali beni per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Una disposizione testamentaria che vincolasse a priori un bene a un utilizzo specifico rischierebbe di impedire la destinazione da parte di ASSEFA alle proprie attività umanitarie.

## **5 — Che qualifica può assumere ASSEFA nel testamento?**

ASSEFA può essere nominata erede, se la disposizione testamentaria riguarda l'universalità dei propri beni o una parte ("...nomino ASSEFA erede di tutti [o della metà, di un terzo, di un quarto, ecc., de]i miei beni..."), oppure legataria, se la disposizione testamentaria riguarda uno o più beni specifici ("...lego ad ASSEFA la somma di .....o il mio appartamento sito in Via..." o "il saldo del mio conto corrente...", ecc.). Nel caso di designazione di ASSEFA come erede, l'accettazione dell'eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d'inventario: questo significa che, con l'apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell'associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.

## **6 — Che cosa devo indicare nel testamento per individuare ASSEFA?**

È sufficiente indicare la sola denominazione dell'associazione, anche in forma sintetica: ASSEFA ONLUS.

## **7 — Posso disporre liberamente e interamente dei miei beni a favore di ASSEFA?**

Ognuno può liberamente disporre delle proprie sostanze, ma la legge (artt. 536 e seguenti del Codice civile) riserva alcune quote del patrimonio ereditario a determinati soggetti, i "legittimari": il coniuge, i figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi) o loro discendenti e, solo in caso in cui non vi siano discendenti legittimi o naturali, gli ascendenti legittimi (genitori in vita). In presenza di tali soggetti il testatore, nel disporre a favore di ASSEFA, dovrà pertanto tener presente la facoltà riservata dalla legge ai legittimari di chiedere all'Autorità Giudiziaria la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima. Poiché la determinazione delle quote spettanti ai diversi legittimari, da soli o in concorso tra di loro, è piuttosto complicata e presenta numerose combinazioni possibili, è consigliabile rivolgersi a un legale o a un notaio di propria fiducia per avere maggiori informazioni sulla situazione specifica del testatore. Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace: è opportuno quindi evitare che ciò avvenga.

## **8 — Vi sono altre possibilità per effettuare un lascito a favore di ASSEFA?**

In alternativa (o in aggiunta) al testamento è possibile nominare ASSEFA come beneficiaria di una assicurazione sulla vita. L'importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l'eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi. L'indicazione di ASSEFA come beneficiaria della assicurazione sulla vita può essere effettuata all'atto della stipula della polizza, con annotazione sulla polizza o testamento successivi. Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione di ASSEFA come beneficiaria con annotazione sulla polizza o testamento successivi.